

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1289-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE FOCACCIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro delle Finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1965

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme
per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è di modesta portata, trattandosi solamente di una semplice proroga e di una modifica della legge n. 129 del 1963, che detta norme riguardanti la formazione di un piano regolatore generale degli acquedotti nazionali.

La complessità delle indagini relative a questa legge, la vastità e l'importanza dello studio che il piano regolatore richiede, hanno dimostrato in pratica che due anni non sono sufficienti per portare a compimento la preparazione del piano stesso, come del resto fu rilevato dal relatore e da alcuni componenti di questa Commissione durante la discussione.

Si rilevò, allora, infatti, dal relatore che: « occorsero oltre 10 anni per rilevare, sceverare ed ordinare i dati relativi agli acquedotti ed alle fognature di 42 provincie dell'Italia settentrionale e di 20 provincie dell'Italia centrale, senza che sia stata fatta nessuna indagine collaterale riguardante le altre fonti idriche eventualmente utilizzabili »; e ancora che: « dopo 12 anni di lavoro con un corpo tecnico notoriamente numeroso e specializzato, la Cassa per il Mezzogiorno non aveva ancora completato il lavoro di indagine e di rilevazione necessarie a mettere a punto il piano di normalizzazione in una estensione territoriale che rappresenta solamente il 43 per cento del territorio nazionale »; si concluse che « è necessario compiere un poderoso e complesso lavoro, prima di giungere alla redazione del piano regolatore generale ».

Si rende quindi necessaria una proroga, che il Ministero propone sia di 2 anni, con l'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Nello stesso tempo in cui si propone l'iter formativo del piano, è necessario autorizzare il Ministero dei lavori pubblici a valersi della facoltà di affidare incarichi ad enti o a liberi professionisti e di assumere personale temporaneo specializzato per studi, indagini esecutive, eccetera, così come viene stabilito dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

Inoltre, l'articolo 3 del disegno di legge contempla la procedura di deliberazione del piano stabilito dall'articolo 2 della legge

n. 129, aggiungendo anche il concerto del Ministero delle finanze.

Il relatore non ha nulla da osservare su questo disegno di legge, e ne auspica, pertanto, l'approvazione, pur avanzando qualche dubbio circa la possibilità di compiere l'enorme lavoro, complesso, lungo e delicato, per giungere alla deliberazione del piano, anche nei limiti di questa proroga.

Il relatore desidera, infine, auspicare, come già fece durante la discussione della legge n. 129, che la regolamentazione generale delle acque potabili, cui si intende giungere con questo disegno di legge, sia seguita da quella di un piano regolatore nazionale ancor più generale, nel quale siano considerate tutte le diverse utilizzazioni, da quella igienica a quella per gli usi agricoli, industriali e per la navigazione, onde predisporre i rimedi necessari a soddisfare ogni necessità, mediante ricorso sia alle sorgenti naturali, ormai insufficienti, sia anche a tutti i trattamenti industriali di epurazione, desalinizzazione e di riciclaggio delle acque usate.

La Commissione propone all'unanimità che sia approvato il presente disegno di legge e raccomanda al Ministro dei lavori pubblici di tener presente la necessità di utilizzare tutti i mezzi possibili per continuare o iniziare con urgenza il grave e ponderoso lavoro, onde portarlo sicuramente a termine nel prossimo biennio.

Per quanto attiene, infine, alla considerazione fatta circa la possibilità di conferire incarichi ad enti ed a liberi professionisti ed assumere personale temporaneo specializzato per cinque anni anziché per quattro, termine fissato per deliberare il piano regolatore, a decorrere dal 17 giugno 1963, la Commissione si è pure dichiarata unanimemente d'accordo, in quanto appare indispensabile l'opera specializzata per un tempo maggiore, ai fini di determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti nonché dello smaltimento dei rifiuti liquidi, prima di giungere alla definitiva approvazione del piano regolatore, secondo il dettato dell'articolo 3 della legge n. 129.

FOCACCIA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è prorogato di due anni. Sono parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma dell'articolo 5.

Art. 2.

L'articolo 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è così modificato:

« Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti e liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi ».

Art. 3.

Ad integrazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il progetto di piano è deliberato di concerto anche con il Ministro delle finanze.